



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

## ARCHIVIO ISTITUZIONALE DELLA RICERCA

### Alma Mater Studiorum Università di Bologna Archivio istituzionale della ricerca

Il tempo delle istituzioni di libertà. Piattaforme digitali, disinformazione e discorso pubblico europeo

This is the final peer-reviewed author's accepted manuscript (postprint) of the following publication:

*Published Version:*

Caruso, C. (2023). Il tempo delle istituzioni di libertà. Piattaforme digitali, disinformazione e discorso pubblico europeo. QUADERNI COSTITUZIONALI, XLIII(3), 543-567 [10.1439/108183].

*Availability:*

This version is available at: <https://hdl.handle.net/11585/946336> since: 2023-10-25

*Published:*

DOI: <http://doi.org/10.1439/108183>

*Terms of use:*

Some rights reserved. The terms and conditions for the reuse of this version of the manuscript are specified in the publishing policy. For all terms of use and more information see the publisher's website.

This item was downloaded from IRIS Università di Bologna (<https://cris.unibo.it/>).  
When citing, please refer to the published version.

(Article begins on next page)

## Il tempo delle istituzioni di libertà. Piattaforme digitali, disinformazione e discorso pubblico europeo

### 1. IN BREVE

Il tema della disinformazione non può essere affrontato senza aver illustrato le dinamiche di funzionamento della sfera pubblica e dei suoi mutamenti (par. 2) indotti dalla ascesa delle piattaforme digitali. Questi soggetti offrono le infrastrutture tecniche e normative della Rete, favorendo un processo comunicativo emozionale che polarizza gli utenti, intrappolati nelle rispettive bolle digitali (par. 3). Il fenomeno della disinformazione, inteso come costante processo volontario di alterazione della corrispondenza tra i fatti e la loro descrizione, trova nell'ecosistema digitale il proprio *habitat* naturale: l'obiettivo non è tanto convincere l'uditorio della bontà di una certa tesi, come nei tradizionali meccanismi di propaganda, quanto assumere il *potere* di determinare la verità (par. 3.1).

Simili tendenze sollecitano il costituzionalista a un cambio di approccio metodologico: non è possibile analizzare l'impatto della disinformazione attraverso le antiche lenti dogmatiche della libertà negativa, che esprime un divieto di interferenza dello Stato nella sfera individuale. Non si tratta (o quanto meno non soltanto) di verificare sino a che punto la singola notizia falsa possa essere ricompresa nella sfera di protezione offerta dall'art. 21 Cost.

È necessario invece prendere atto del ruolo che le piattaforme digitali svolgono nella conformazione della autonomia individuale e, di riflesso, della sfera pubblica per evocare la necessaria configurazione delle libertà come *istituzioni*, spazi sociali che richiedono un obbligo positivo di regolazione al fine di salvaguardare il contenuto di valore positivizzato dalle fattispecie costituzionali (par. 4). Le situazioni di libertà connesse all'art. 21 Cost. individuano le coordinate del *discorso pubblico*, uno spazio istituzionale ove hanno luogo interazioni comunicative che, attraverso il conflitto tra opposte visioni del mondo, legittimano sul piano sostanziale i meccanismi procedurali del circuito democratico-rappresentativo. Per svolgere le sue funzioni, il discorso pubblico non può però essere ridotto a un magma indistinto di pulsioni emotive; esso richiede perciò un'impalcatura istituzionale che protegga l'apertura dei canali di formazione della sfera pubblica dai processi di privatizzazione e *self-closed fragmentation* realizzati dalle grandi *corporations* del Web.

Il recente attivismo regolatorio dell'Unione europea deve essere collocato in questa cornice teorica: lungi dal concretizzare un intervento *orientato al contenuto*, e cioè alla selezione contenutistica dei messaggi digitali, la disciplina europea impone procedure e obblighi di trasparenza che incidono sul modello infrastrutturale adottato dalle piattaforme (par. 5). Questa *istituzionalizzazione procedurale* della sfera pubblica ha condotto a nuove situazioni soggettive connesse alle dinamiche di governo degli ecosistemi digitali, tra le quali meritano menzione il diritto a un intervento proporzionato nella rimozione dei contenuti emessi in rete o il diritto a non subire sistemi di raccomandazioni basati sul *targeting*.

Nonostante si tratti di un primo passo di cui sarà necessario valutare l'efficacia, il saggio, nel respingere le critiche avanzate da talune voci dottrinali, saluta con favore l'intervento in oggetto per almeno tre

---

\* Dedico questo scritto ad Augusto Barbera che per primo, nel noto commento all'art. 2 della Costituzione, ha chiarito come il riconoscimento delle libertà non possa essere disgiunto dalla *politica delle libertà*, cioè da un processo di istituzionalizzazione che protegga la persona umana dalle pratiche di alienazione e subordinazione proprie della società di massa.

ragioni (par. 5 e 6): in primo luogo, esso integra un dato costituzionale altrimenti lacunoso, implementando i valori accolti dalla Costituzione; inoltre, pone le premesse per l'affermazione di una sovranità digitale a livello europeo; infine, persevera nella strategia di una integrazione sovranazionale attraverso i valori del costituzionalismo liberaldemocratico, capace di orientare i comportamenti dei giganti di silicio persino oltre i confini europei.

## **2. DALLA SFERA PUBBLICA BORGHESE ALLA SFERA PUBBLICA DI MASSA**

La sfera pubblica borghese svolge, nello stato liberale monoclasse, un fondamentale compito di mediazione tra lo Stato e la società civile, legittimando le istituzioni rappresentative attraverso il consenso critico della ristretta classe egemone. L'emersione, grazie alla emancipazione delle redazioni dalla proprietà editoriale (Habermas 2006, 211), di una stampa indipendente crea le premesse per uno spazio di intermediazione tra istituzioni statali e società civile dotato di *funzioni politiche*. L'opinione pubblica dello Stato liberale coincide, infatti, con la frazione politicamente attiva della società, e pone le premesse per una relazione orizzontale e biunivoca tra censo e azione politica; l'opinione è pubblica perché vi sono tante persone che esprimono le loro opinioni «quante sono quelle che ricevono le opinioni altrui». Da qui la necessaria configurazione della libertà di stampa come libertà essenzialmente negativa: «l'opinione formatasi in tale discussione [...] sfocia in un'azione efficace, se necessario anche contro l'autorità», solo se si determina autonomamente a prescindere da interventi eterodiretti (Mills 1973, 284). La sfera pubblica dello Stato liberale è dunque uno spazio istituzionalizzato che media tra Stato e società, in cui «individui e autonomi e razionali in un pubblico dibattito procedono ad una autocomprensione e a un autointendimento» (Matteucci 1980, 426). Questa funzione di mediazione è ben rappresentata dalla metafora madisoniana del *government by discussion*, della discussione pubblica intorno ai meriti e ai demeriti dei candidati alle cariche elettive (Madison 2006, 263).

La funzione di mediazione della sfera pubblica e la sua relativa autonomia dalla società civile va incontro a un parziale cambiamento a partire dalla metà del XIX secolo, quando le imprese giornalistiche cominciano a cercare «occasioni di profitto come una qualsiasi altra impresa commerciale» (Habermas 2006, 212). Le inserzioni pubblicitarie orientano il mercato dell'informazione, tanto che una serie di imprese editoriali comincia ad essere organizzata nelle forme della società per azioni. I giornali si aprono a interessi estranei alla missione informativa, acquistando sempre maggiore influenza: «la stampa, a mano a mano che si commercializza diventa manipolabile» e spalanca «le porte all'irruzione nella sfera pubblica di interessi privati privilegiati» (Habermas 2006, 213-214).

Il processo di privatizzazione della sfera pubblica non annovera tra le sue cause solo la ricerca del profitto delle imprese editoriali. Almeno altri due fattori concorrono al tramonto della sfera pubblica borghese: l'avvento dei partiti di massa e l'emersione del fattore tecnologico, che dà origine allo sviluppo del sistema radiotelevisivo.

L'affacciarsi sul proscenio della storia di partiti con forte identità ideologica, dotati di una solida organizzazione verticistica, volti a educare le masse sul piano intellettuale e ad irreggimentarle sul piano politico, porta alla fondazione del giornale di partito, che non è solo strumento di condivisione critica di notizie ma è vettore di proselitismo ideologico e mezzo di propaganda politica. Nelle versioni più estreme (ad esempio nella concezione leninista), il giornale è strumento di organizzazione collettiva, mezzo per connettere, consolidare e aggregare singoli gruppi adespoti nella sintesi offerta dal partito rivoluzionario (Mir 2020, 61-61).

Esauritasi la parentesi delle esperienze totalitarie, che assorbono lo spazio di intermediazione nelle totalizzanti istituzioni di regime e abbattano la stessa distinzione tra pubblico e privato, il processo di

privatizzazione della sfera pubblica viene amplificato, nella seconda metà del '900, dall'irrompere del fattore tecnologico e dalla diffusione del sistema radiotelevisivo, non più lasciato alla sola gestione pubblica. La sfera pubblica intraprende un cammino di de-politicizzazione, favorito dall'estensione del suffragio e dall'ampio riconoscimento dei diritti politici ai singoli e alle formazioni sociali, fattori che accentuano il processo di integrazione della società nello Stato «senza passare attraverso le lente procedure istituzionalizzate della sfera pubblica politica» (Habermas 2006, 229). Nel contempo, le tecnostutture private sovvertono l'orizzontalità della comunicazione a favore di processi mediatici verticali e unidirezionali, valorizzando l'intrattenimento a detrimento della informazione con il fine di aumentare gli introiti pubblicitari. Emerge così una frattura tra le «minoranze di specialisti che discutono in modo non pubblico e la grande massa dei consumatori che recepiscono pubblicamente» (Habermas 2006, 202). La sfera pubblica non è più il luogo di legittimazione dell'azione statale attraverso il consenso critico della classe borghese, ma rischia di trasformarsi in una corte che offre «possibilità di acclamazione di tipo plebiscitario» (Habermas 2006, 232). Si spiega allora perché molti ordinamenti, per rispondere a queste tendenze, abbiano tentato di garantire uno spazio di discussione razionale su temi e notizie di interessi generale attraverso l'istituzione di un servizio pubblico radiotelevisivo o, quanto meno, attraverso l'imposizione di obblighi di servizio che consentissero equidistanza informativa e pluralità dei punti vista (per l'esperienza italiana, Manetti 2022, 433 e ss.).

### **3. I CARATTERI DELLA SFERA PUBBLICA DIGITALE: PARTECIPAZIONE, PRIVATIZZAZIONE E FRAMMENTAZIONE**

L'avvento di Internet amplifica le tendenze di disintermediazione e di privatizzazione della sfera pubblica in forme nuove, coerenti con le peculiarità del mezzo di diffusione. Il Web ha favorito la nascita di relazioni sociologiche collocate nella cornice dello scambio di informazioni attraverso apparati tecnologici, dando origine a un sistema di «autocomunicazione di massa» (Castells 2009, XXI), che apparentemente sostituisce le modalità comunicative tradizionali, contraddistinte da verticalità e unidirezionalità della comunicazione.

I messaggi diffusi dal Web 2.0, caratterizzato dall'auto-produzione individuale di contenuti, raggiungono ormai un pubblico globale (Castells, 2009, p. 60). Sulla scorta di alcuni eventi di risonanza mondiale (dalla «primavera araba» al caso «Wikileaks»), taluni avrebbero colto nella rete una nuova tecnologia di libertà al servizio dell'autorealizzazione e delle potenzialità creative dell'essere umano. Essa avrebbe contribuito a riscrivere «i codici [...] del potere nel loro rapporto con [...] il popolo sovrano» (Azzariti, 2011, p. 368). La circolazione in tempo reale di notizie riservate avrebbe ridotto l'asimmetria informativa tra governanti e governati e consentito uno spazio discorsivo orizzontale su scala globale (Fraser 2009).

Alcune caratteristiche di questo processo orizzontale di autocomunicazione di massa accentuano però lo smarrimento della funzione di intermediazione svolta dalla sfera pubblica. Se nella omogenea società borghese gli attori della sfera pubblica erano giornalisti professionisti chiamati a selezionare le notizie rilevanti per la *polis* in vista del confronto critico, nella sfera pubblica digitale ciascun soggetto è portatore di una propria agenda di discussione potenzialmente alternativa o quanto meno concorrente rispetto alla selezione compiuta dagli operatori dell'informazione. Nonostante l'avvento della società di massa abbia inaugurato la privatizzazione disintermediata della sfera pubblica, l'esistenza di un soggetto incaricato di assicurare il servizio pubblico radiotelevisivo (o, quanto meno, l'imposizione oggettiva di obblighi di servizio pubblico), ha storicamente rappresentato il tentativo di salvaguardare uno spazio di intermediazione critica. Nella società digitale, invece, emerge un processo di *soggettivazione* che marginalizza i «mediatori dell'interesse generale» (Sunstein 2017, 30) e la selezione specializzata delle

notizie e dei fatti di interesse generale a favore di un processo di frammentazione e atomizzazione (Habermas 2022, 153, 157).

La stessa orizzontalità della rete deve essere in parte ripensata. Il Web, infatti, basato su un sistema di indirizzi numerici e nomi di dominio (Costanzo 2009, 963), gestiti da un piccolo numero di grandi corporations che, su scala globale, formano i nodi dominanti della rete, riattualizza il rapporto di forza, tipico della società di comunicazione di massa, tra utenti e gestori delle fonti di informazioni. Il singolo utente, infatti, non solo contribuisce al sistema comunicativo esclusivamente nelle forme e nei limiti predisposti dai gestori della rete, ma subisce anche, per poter usufruire del servizio, una forte invasione nella sfera privata: i *cookies* lasciati dietro di sé consentono al fornitore di servizio di tracciare i dati personali, i tempi e i luoghi di utilizzazione del servizio e, più in generale tutte le scelte compiute on-line dall'individuo. Queste tracce, che per quantità e varietà sono catalogate sotto l'etichetta di *big data*, diventano oggetto di trattamenti automatizzati mediante algoritmi informatici in grado di preconstituire l'ecosistema digitale entro cui si trova ad agire l'utente. Le piattaforme non si limitano, dunque, a registrare e a trasmettere ma *processano* dati e informazioni attraverso strumenti di intelligenza artificiale (Floridi 2014, ix): lungi, dunque, dall'offrire un servizio passivo di mera intermediazione, esse contribuiscono a ordinare, selezionare e a rendere visibili i contenuti inseriti o trasmessi dagli utenti.

Le piattaforme digitali che costellano il Web, situate in posizione oligopolistica, delineano le infrastrutture economiche, tecniche e giuridiche entro cui si colloca l'azione dell'utente in rete. Il funzionamento tecnico è finalizzato, infatti, alla massimizzazione del profitto di queste grandi corporations che accumulano capitali attraverso il trattamento dei dati personali. Le *big tech* incarnano due nuove forme di capitalismo tra loro complementari: il capitalismo informativo (Cohen 2019, 6), retto sul plusvalore economico delle informazioni immesse dall'utente, e quello della sorveglianza, ove il plusvalore è dato non solo dal materiale informativo grezzo ma anche, e soprattutto, dai *behavioral data*, che consentono di prevedere e orientare, attraverso il *targeting*, le scelte dell'utente nell'ecosistema digitale (Zuboff 2019, 64 e ss.). Queste modalità di sfruttamento economico dei dati avallano un processo di reificazione dell'individuo e delle sue prerogative: l'identità e l'autonomia individuale sono plasmate dalle modalità tecniche di funzionamento del *Web*, a loro volta orientate al profitto delle piattaforme.

Queste osservazioni non devono indurre a ritenere alternative le dinamiche di costruzione della identità personale e della sfera pubblica: vi è invece un rapporto circolare tra la realtà fisica e il virtuale, ormai parte di un'unica grande *infosfera* (Floridi 2014, 43 e ss., 218) che confonde i piani attraverso plurime interazioni tra l'analogico e il digitale.

Accanto agli aspetti tecnici ed economici vi è poi quello giuridico: nel caso dei *social media*, ad esempio, l'utente intrattiene con le piattaforme digitali un rapporto contrattuale, caratterizzato dallo scambio di dati in cambio del servizio di comunicazione. Al momento della registrazione, l'utente si impegna a rispettare le condizioni generali d'uso unilateralmente delineate dal prestatore del servizio. Tra queste, particolare rilievo assumono gli standard che attengono al contenuto dei messaggi pubblicati, regole dal contenuto non perfettamente sovrapponibile agli illeciti previsti dall'ordinamento e che assicurano grande discrezionalità alla piattaforma sia sulla scelta di intervenire sia sul tipo di "sanzione" da comminare<sup>1</sup>.

### 3.1. LA NATURA DELLA DISINFORMAZIONE DIGITALE

Lo studio della disinformazione deve prendere atto, dunque, della citata reciproca interdipendenza tra *online* e *offline*. I flussi di disinformazione prendono spunto dalla realtà analogica, ma sono creati e/o diffusi massivamente sul web per influenzare comportamenti politicamente rilevanti.

---

<sup>1</sup> Per talune recenti vicende giurisdizionali che, con opposti esiti, hanno interessato la rimozione di contenuti e profili da parte di Facebook e Twitter cfr. Caruso 2020.

Per comprendere il fenomeno della disinformazione digitale non è indispensabile interrogarsi sui limiti filosofici della teoria della corrispondenza tra descrizione e realtà dei fatti.

Le teorie postmoderne (Lyotard 2004) hanno messo in discussione la rigida distinzione tra soggetto narrante e oggetto narrato e, dunque, la pretesa di una univoca lettura dei fatti. In base a questi approcci, quanto meno nelle varianti più radicali, non sarebbe possibile definire una verità oggettiva: esisterebbero solo *prospettive soggettive*, visioni del mondo tra loro alternative e influenzate dal contesto e dai valori del soggetto narrante (per una panoramica, McIntyre 2018, 124 e ss.).

Queste posizioni hanno certamente contribuito al retroterra culturale della cd. «post-verità», ma non è necessario contestare i loro assunti per comprendere e valutare le attuali strategie di disinformazione. Con questo termine non si fa riferimento alla errata o discutibile ricostruzione di un certo fatto ma a flussi di informazioni clamorosamente false che assumono una *parvenza di verità* grazie all'enorme capacità diffusiva delle piattaforme digitali. I *mass-media* influenzano i comportamenti, il clima sociale (McLuhan 1964) e financo la stessa *percezione* della verità: l'avvento della società di massa segna una mutazione della menzogna politica, intesa come negazione della corrispondenza tra i fatti rilevanti per la *polis* e la loro descrizione. Se «[l]a menzogna politica tradizionale [...] riguardava [...] segreti – dati che non erano mai stati resi pubblici – o [...]intenzioni» di future condotte, le menzogne politiche contemporanee o postmoderne «si occupano efficacemente di cose che non sono affatto dei segreti, ma sono conosciute praticamente da tutti» (Arendt 1995, 64).

Queste premesse aiutano a inquadrare la disinformazione digitale. Secondo la definizione offerta dal Gruppo di esperti nominato dalla Commissione europea<sup>2</sup> e rilanciato da quest'ultima nella sua comunicazione sul contrasto delle false informazioni on-line<sup>3</sup>, la disinformazione consiste nella diffusione di una serie di notizie «rivelat[e]si fals[e] o fuorviat[i] concepit[e], presentat[e] e diffus[e] a scopo di lucro per ingannare intenzionalmente il pubblico, e che [possono] arrecare un pregiudizio pubblico. Il pregiudizio pubblico include minacce ai processi politici democratici e di elaborazione delle politiche e a beni pubblici quali la tutela della salute dei cittadini, dell'ambiente e della sicurezza dell'UE».

Questa definizione sconta una certa vaghezza contenutistica, tanto che il Gruppo di esperti e la Commissione si sono premurati di escludere dal concetto la satira e la parodia, mentre resta incerta la possibilità di includere i fenomeni di *misinformation* e *malinformation*, pure ritenuti, dal report redatto per il Consiglio di Europa (Wardle, Derakshan 2017, 20), tra i sintomi dell'attuale *information disorder*<sup>4</sup>. Questa vaghezza definitoria si spiega alla luce della strategia inaugurata dalle istituzioni europee con l'istituzione del Gruppo di esperti<sup>5</sup>, volta a delineare *policies* poi confluite in diverse iniziative legislative (tra cui spicca, come si vedrà tra poco, il *Digital Service Act*). In altri termini, le iniziative dell'Unione non mirano a definire i confini della libertà di espressione o di informazione, a chiarire quali siano i contenuti illegali da perseguire (anzitutto) penalmente (compito che resta nelle mani degli Stati membri); le istituzioni dell'Unione prendono atto, piuttosto, dell'esistenza del fenomeno ed individuano le *best practices* necessarie a ripulire l'ecosistema digitale. Non a caso, nonostante la *misinformation* non fosse stata espressamente inclusa nella definizione originaria, la *infodemia* scoppiata contestualmente al Covid-19 ha portato le istituzioni europee a includere anche la diffusione in buona fede di notizie false

---

<sup>2</sup> European Commission, *A multi-dimensional approach to disinformation. Report of the independent High level Group on fake news and online disinformation* (2018).

<sup>3</sup> Commissione europea, *Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo*, COM(2018) 236 final.

<sup>4</sup> Per *misinformation* si intende generalmente l'informazione falsa ma non creata per arrecare intenzionalmente un danno, mentre per *malinformation* una «informazione basata sulla realtà», ma diffusa per danneggiare una persona, un gruppo, o un Paese (Wardle, Derakshan 2017, 20).

<sup>5</sup> Il primo intervento in materia viene dalla Conclusione del marzo 2015 dal Consiglio europeo con la richiesta, indirizzata all'Alto rappresentante per la politica estera, di reagire alla disinformazione russa. A seguito di tale indicazione, è stata creata la *East Strategic Communication Task Force*.

(ad esempio, su possibili cure miracolose contro il virus) nella disinformazione idonea ad arrecare pregiudizi pubblici<sup>6</sup>.

Sono quindi le modalità e le finalità di diffusione a dare pregnanza al concetto di disinformazione. A questo riguardo giocano un ruolo centrale gli strumenti di intelligenza artificiale (si pensi alla creazione di video o immagini finte, cd. *deep fakes*) e l'architettura algoritmica delle piattaforme: sono gli algoritmi infatti a definire, sulla base delle preferenze disseminate in rete dagli utenti, l'ordine di visualizzazione dei messaggi, privilegiando contenuti personalizzati e sensazionalistici (Bologna 2021, 71)<sup>7</sup>. Inoltre, i messaggi falsi o di bassa qualità, che spesso rimandano a siti sorgente di oscura gestione, sono collegati a messaggi pubblicitari che "monetizzano" la falsa informazione. Attraverso servizi automatizzati (*bot*) e falsi profili, magari orchestrati su vasta scala (cd. fabbriche di troll), questi messaggi diventano poi virali, rendendo credibile il contenuto degli stessi<sup>8</sup>.

In questo senso, nella definizione del fenomeno assumono rilievo, oltre all'oggetto o al contenuto della disinformazione, lo scopo o la finalità soggettiva della diffusione, il pregiudizio "pubblico" che si vuole arrecare (Bietti, Pollicino 2019, 45) e le modalità di diffusione (Fathaigh, Helberger, Appelman 2020, 5).

Il fenomeno della disinformazione può essere inteso, allora, come costante processo volontario di alterazione digitale della realtà, finalizzato a incidere sulle dinamiche di governo della sfera pubblica: l'obiettivo non è tanto convincere l'uditorio della bontà di una certa tesi, come nei tradizionali meccanismi di propaganda, quanto assumere il *potere* di determinare la verità attraverso una realtà alternativa che influenzi le scelte delle persone (McIntyre 2018, 117). Si avvera, dunque, quanto preconizzato da alcuni teorici del passato pure collocati su opposte posizioni culturali: la tecnologia cessa di essere fattore neutrale per diventare strumento diretto di influenza e controllo delle masse (Schmitt 1972, 179), l'«*a priori* tecnologico» diviene «*a priori* politico», trasformando «la base del dominio» (Marcuse 1968, 167, 158). Le modalità di creazione e diffusione digitale delineano un processo di deumanizzazione del messaggio, con tecnologie algoritmiche che orientano il comportamento umano e definiscono l'agenda di discussione pubblica. Peraltro, il depauperamento, in termini di risorse e lettori, dei media tradizionali porta il giornalismo a un certo conformismo rispetto alle modalità di funzionamento delle piattaforme digitali: nella selezione delle notizie viene data preminenza ai contenuti sensazionalistici, che meglio si prestano alla viralità digitale, così da abbassare ulteriormente il livello qualitativo della sfera pubblica.

Le cascate informative portano ad atteggiamenti di emulazione in forza dei quali, di fronte alla diffusione massiva di un certo tipo di messaggi, gli utenti cessano di affidarsi alle precedenti convinzioni o informazioni, per seguire il flusso delle notizie diffuse dai propri contatti *on-line* soprattutto se, tra questi, vi è un legame affettivo o comunque una certa omofilia (Sunstein 2017, 149 e ss.). Emergono così vere e proprie camere dell'eco (*eco chamber*), che escludono in radice la possibilità di venire a contatto con idee, visioni del mondo o informazioni *alternative*. Queste *filter bubbles* (Pariser 2011), edificate grazie all'opaco algoritmo che seleziona i messaggi rilevanti per l'utente, favoriscono un processo comunicativo emozionale che polarizza gli utenti, intrappolati nei rispettivi bozzoli informativi (Nicita 2021, 97 e ss., Sunstein 2017, 11 e ss.). Si rafforza così una identificazione di tipo plebiscitario tra il soggetto da cui origina il flusso disinformativo e il gruppo cui il messaggio è rivolto (sul cd. *groupthink*, che rafforza le convinzioni di gruppi ideologicamente omogenei e il legame con il *leader* di riferimento: Nicita 2021, 99). L'orizzontalità della comunicazione, che pure caratterizzava la Rete degli esordi, viene ad essere smarrita a favore di un conflitto eterodiretto tra opposte, inconciliabili tifoserie che accentuano la *disruption* della sfera pubblica (Habermas 2022, 159).

---

<sup>6</sup> Commission Communication on the European democracy action plan, COM/2020/790 final.

<sup>7</sup> Commissione europea, *Contrastare*, cit., 4.

<sup>8</sup> *Contrastare*, cit. ult., 6.

È pure vero che queste desolanti tendenze non vanno assolutizzate (Zanon 2018, 12 e ss., Bassini-Vigevani 2017, 13 e ss.). In parte perché, se analizzate in prospettiva storica, la frammentazione e la verticalizzazione della sfera pubblica sono in corso da tempo, almeno da quando la radiotelevisione ha assunto un ruolo centrale nella diffusione dell'informazione. Inoltre, è stato sostenuto come non sia possibile stabilire empiricamente una causalità diretta tra la diffusione della disinformazione e un determinato accadimento politico (Benkler, Faris, Roberts 2018, 341 e ss., a proposito della *Brexit* e dell'elezione di Trump). Anche la teoria della camera dell'eco è stata sottoposta a revisione critica: alcuni sociologi della comunicazione hanno evidenziato come, nell'ambito dei *social network*, i cd. *weak ties* (i "legami deboli", e cioè contatti che operano nei nostri ecosistemi digitali ma a noi affettivamente lontani) contribuiscono a portare alla nostra attenzione messaggi che interrompono l'uniformità contenutistica dell'ecosistema digitale (Barberà 2020, 41). Infine, nonostante il ruolo giocato dagli algoritmi nella costruzione degli ecosistemi digitali, è stato sottolineato il ruolo delle scelte dell'utente nella esclusione di certi contenuti dalla propria sfera di attenzione (Monti 2019, 822).

#### **4. RIPENSARE IL PARADIGMA TEORICO: DAI DIRITTI SOGGETTIVI ALLE ISTITUZIONI DI LIBERTÀ**

Ad alcune di queste obiezioni è però possibile rispondere. In primo luogo, è innegabile l'influenza delle infrastrutture tecnologiche sulla conformazione dell'identità digitale della persona e, dunque, sulla sua consapevole autodeterminazione: l'infosfera pone infatti una reciproca contaminazione tra le scelte della persona e la costruzione dell'ecosistema digitale. Inoltre, per quanto orientate al pluralismo ideologico, le nostre imperfette democrazie si reggono pur sempre «sulla ragionevole presunzione che l'apparenza corrisponda alla realtà» (Violante 2013, 4, Paruzzo 2022, 40). Il corretto esercizio delle libertà politiche dipende, in fondo, da una certa coincidenza tra i fatti e la loro descrizione: «il diritto dei cittadini di scegliere i propri governanti, la controllabilità del potere politico, la competizione tra i partiti per il potere di governo presuppongono che i singoli possano contare sulla corrispondenza al vero di quanto viene detto e fatto» (Violante 2013, *ibidem*). Non si tratta di riconoscere un diritto soggettivo alla verità dall'incerto contenuto capace, in una paradossale eterogenesi dei fini, di funzionalizzare la stessa libertà di espressione ai fini del regime politico (Pace 2006, 532-533), ma di assumere la verità su fatti di interesse pubblico quale ideale prescrittivo, «bene politico» (D'Agostini 2017, 8 e ss.), preconditione della libera dialettica democratica. Non è dunque necessario dimostrare una diretta causalità tra la massiccia diffusione del falso e un determinato accadimento politico: per giustificare una regolazione (non dei contenuti ma) dei canali di trasmissione della disinformazione è sufficiente il *tentativo* di inquinare la dialettica democratica.

La Costituzione offre le coordinate fondamentali per cogliere la necessità di una risposta istituzionale all'*information disorder*: i contesti materiali, insegna il principio personalista di cui all'art. 2 Cost., influenzano la soggettività e plasmano la personalità. Quando tali contesti traducono un rapporto di subordinazione sociale deve essere attivata l'azione dei pubblici poteri per realizzare il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.). La persona, per dirla con i fautori del personalismo comunitario, «si oppone all'individuo in quanto ella è dominio, scelta, formazione, conquista di sé» (Mounier 1955, 88).

A volgere l'attenzione al testo dell'art. 21 Cost., tuttavia, si trovano poche indicazioni sulle modalità di governo della sfera pubblica e sulla disciplina dei mezzi di diffusione del pensiero. Nonostante parte della dottrina abbia recentemente rivalutato le scelte compiute dai Costituenti (Vigevani 2023b, 225), l'attuale formulazione dell'art. 21 Cost. denota una certa sottovalutazione rispetto ai meccanismi di formazione dell'opinione pubblica. La mancata menzione della libertà di informazione (come situazione soggettiva distinta rispetto al diritto di manifestazione del pensiero), del suo risvolto passivo (il diritto o

l'interesse ad essere informato), l'assenza di un richiamo alla necessaria regolazione in senso pluralistico dei mezzi di informazione (se si esclude la scarna previsione sul regime di pubblicità delle fonti di finanziamento della stampa periodica) tradiscono un approccio culturale fortemente legato al periodo liberale, quando i diritti erano essenzialmente concepiti come libertà dallo Stato, dalle interferenze del potere pubblico nella sfera individuale (Barbera 1975, 53).

La paratia del diritto soggettivo ben poco può fare di fronte alle dinamiche di funzionamento delle piattaforme digitali. Questi soggetti sono, infatti, veri e propri poteri privati in competizione col potere pubblico (Betzu 2021, 177 e ss.), che esprimono ordinamenti giuridici alternativi agli Stati-nazione, fondati sulla coincidenza tra ordinamento (*Ordnung*) e localizzazione territoriale (*Ortung*) (Schmitt 1991, p. 25). Il pluralismo giuridico e la differenziazione sociale che caratterizzano la società globale, l'esistenza cioè di una pluralità di organizzazioni private che operano su scala transazionale secondo regole autonome, funzionali alla soddisfazione dei rispettivi interessi settoriali, hanno sollecitato la teorizzazione delle costituzioni civili o societarie (Teubner 2005, pp. 105 e ss.), sistemi normativi sorti dall'incontro tra fonti di autonormazione di istituzioni globali private o para-pubbliche e decisioni para-giurisdizionali di soggetti impolitici (quali corpi arbitrali, comitati etici etc.).

Questa estroflessione del linguaggio e delle categorie del costituzionalismo cela uno slittamento di potere. Le *tech companies* avanzano pretese di sovranità: non solo operano costantemente oltre le frontiere nazionali ma esercitano funzioni tradizionalmente appannaggio della statualità (si pensi non solo al già citato controllo sui contenuti espressivi ma anche alle monete virtuali, Betzu 2021, 169 e, più in generale, alle frontiere artificiali del metaverso). La *lex digitalis*, ispirata all'efficientismo tecnico e modellata sugli interessi delle piattaforme, ha una dimensione teleologica autonoma, potenzialmente antagonista al valore della persona umana e alle modalità di funzionamento dei sistemi democratici. Questa conclusione non implica necessariamente un disinteresse delle piattaforme rispetto all'interesse generale della comunità politica (che i teorici del costituzionalismo sociale tendono a confinare al *sistema politico*, come sottosistema pariordinato e concorrente agli altri insiemi sociali). Ad esempio, all'indomani della pandemia Meta ha istituito un programma di *fact-checking* indipendente, ha aggiornato le proprie condizioni d'uso per escludere dal discorso pubblico *fake news* sui vaccini (Pollicino 2023b), fino a istituire un *Board* particolarmente qualificato, indipendente dal management, incaricato di decidere sulla rimozione di contenuti controversi (Douek 2023, 7). Si tratta però di sforzi che non sembrano correggere in profondità le modalità di funzionamento delle piattaforme digitali.

Non è sufficiente opporre a questo scenario il figurino dommatico della libertà di espressione come libertà negativa. Allo stesso modo, è insufficiente il paradigma della efficacia orizzontale dei diritti (cd. *Drittwirkung*, Pollicino 2021, 203, Bassini 2019, 191 e ss.), che non rinuncia all'ancoraggio ai diritti soggettivi e postula comunque una equiordinazione delle pretese in questione, lasciando alle valutazioni *case by case* dei giudici l'individuazione della situazione soggettiva prevalente. I contenuti e i confini delle libertà sono sempre la variabile di un complessivo assetto istituzionale (Amato 1974, 277): di fronte a poteri sociali collocati in posizioni dominanti (Lombardi 1970, 86-97), a strutture che, per dimensioni e capacità di azione, sono dotate di una *vis* conformativa delle situazioni individuali e dei processi collettivi di deliberazione democratica, è inevitabile un'azione complessiva di riequilibrio all'interno delle stesse organizzazioni che ospitano le interazioni comunicative.

Nella progressiva cattura dell'individuo e delle sue prerogative da parte di organizzazioni private orientate allo sfruttamento o comunque alla subordinazione della persona, la libertà diviene sinonimo di un'istanza di liberazione dai rapporti di dominio che innervano la società (Pettit 2000, 27 e ss., Barbera 1975, 65 e ss.). Il principio personalista illumina i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, i quali non hanno più soltanto una «funzione soggettivo-individuale di garanzia del cittadino contro lo Stato, ma svolgono anche una funzione oggettivo-istituzionale di integrazione [...] nel sistema sociale, e [...] si

qualificano come diritti di partecipazione ai processi della produzione sociale (materiale e culturale)» (Mengoni 1996, 74).

Risulta, quindi, necessario, «utilizzare come peculiari schemi conoscitivi più istituti di libertà che diritti di libertà [...] in un quadro complessivo che veda il cittadino rivendicare [...] “contropoteri” [...] e il potere pubblico correlativamente “promuovere” oltre che “garantire libertà”». (Barbera 1975, 76).

Le istituzioni di libertà prendono atto del rilievo dei contesti, dei nuovi equilibri di potere e degli spazi sociali da cui emergono nuovi diritti o rinnovate minacce verso la persona, richiedendo un obbligo positivo di regolazione al fine di salvaguardare il contenuto di valore positivizzato dalle singole previsioni costituzionali.

Non ha torto chi critica alcune vetuste categorie e presupposti del costituzionalismo liberale: la teoria delle libertà negative presupponeva in fondo una rigida separazione tra Stato e società, non più coerente con l’effervescenza del pluralismo sociale del tempo presente (Golia 2022). L’insieme di principi e valori codificati nella nostra Carta fondamentale spingono però a ripensare quel modello, a superare l’individualismo a favore del personalismo e l’astensionismo del potere pubblico a favore dell’interventismo democratico. Il costituzionalismo non mira esclusivamente alla stabilizzazione normativa, non esprime un insieme di valori o regole riflessivi, chiamati appunto a registrare un dato equilibrio sociale; manifesta piuttosto un’esigenza di *trasformazione* politica, di correzione degli squilibri esistenti nei diversi contesti di formazione della personalità (in senso simile Morrone 2021, 42). È necessario dunque orientare l’azione istituzionale verso una adeguata *politica delle libertà* che individui le migliori *policies* in vista dello sviluppo dei valori codificati dalla Costituzione.

La politica delle libertà è inevitabile laddove il testo della Costituzione non sia aggiornato alle evoluzioni sociali e tecnologiche, quando è necessario riallineare, in altri termini, i precetti costituzionali al sistema sociale. Simile dinamica ha in fondo caratterizzato il processo di istituzionalizzazione della libertà di informazione, formula riassuntiva di una serie di principi e situazioni soggettive che mirano a salvaguardare l’obiettività e l’apertura pluralistica della sfera pubblica. Con riguardo al sistema radiotelevisivo, ad esempio, il riconoscimento della libertà di informazione ha richiesto l’inveramento dei noti principi del *pluralismo esterno*, inteso come necessaria presenza di una pluralità di soggetti attivi sul mercato, e del *pluralismo interno*, concepito come pluralità di punti di vista, equidistanza e obiettività all’interno del mezzo (Manetti 2022, 433 e ss.).

L’abbandono di una teoria atomistica della libertà di espressione porta dunque a dare rilievo a tutti quei principi e a quei diritti, pretensivi o oppositivi (libertà di stampa, pluralismo informativo, apertura concorrenziale del mercato dell’informazione, trasparenza nelle fonti di finanziamento dei mass media, diritto di cronaca, valorizzazione di una informazione obiettiva etc.), che consentono l’inveramento del *discorso pubblico*, di uno spazio istituzionale aperto ad interazioni comunicative che, attraverso il conflitto tra opposte visioni del mondo, legittimano, sul piano sostanziale, i meccanismi procedurali del circuito democratico-rappresentativo (Caruso 2013, 157 e ss.). Nell’ambito di un ordine sociale differenziato, caratterizzato da una pluralità di sottosistemi (Luhmann 2002, 47, 56), il discorso pubblico sublima i valori presupposti dall’art. 21 (autonomia, partecipazione, pluralismo) e li protegge dall’azione, teleologicamente orientata, di sottosistemi concorrenti (l’autorità pubblica che agisce in funzione della propria autocoscienza, le comunità culturali che ambiscono alla tutela della propria identità collettiva, le tecnostutture private orientate alla massimizzazione del profitto, Caruso 2013, *ibidem*).

Per svolgere la funzione di legittimazione democratica ed evitare la sua diluizione a un magma indistinto di pulsioni emotive, il discorso pubblico deve avere un livello qualitativo minimo, che consenta l’autodeterminazione e la reciproca comprensione politica dei partecipanti intorno ad alcuni elementi discorsivi essenziali (Sartor 2017, 437).

Se la teoria della sfera pubblica descrive, sul piano sociologico, le funzioni di intermediazione che questa ha storicamente svolto tra Stato e società, la teoria del discorso pubblico rimanda, sul piano prescrittivo,

alle condizioni che l'ordinamento deve soddisfare per salvaguardare la sfera pubblica dai processi di privatizzazione, *self-closed fragmentation* e inquinamento dell'informazione favoriti dalle grandi *corporations* del web.

## 5. CORREGGERE LE DISTORSIONI DIGITALI: L'INTERVENTO DELL'UNIONE EUROPEA

In questo scenario non è possibile appellarsi esclusivamente al diritto nazionale, magari richiedendo un ulteriore intervento di penalizzazione del soggettivamente falso, peraltro già sanzionato a titolo contravvenzionale dall'art. 656 c.p. (che punisce la diffusione di notizie false esagerate e tendenziose) e da tutte quelle fattispecie che puniscono falsità *idonee* a ledere beni giuridici di rango costituzionale (Manetti 2022, 420).

Di fronte a imprese che operano in via autoritativa sul piano transazionale è invece inevitabile un'azione più ampia, che apra ai valori costituzionali i sistemi autopoietici digitali. Nel contesto europeo, questa sfida richiede un doppio binario che lasci a livello nazionale la determinazione dell'illiceità dei contenuti e all'azione sovranazionale la sfida per la sovranità digitale.

È questa in fondo la strategia dell'Unione europea enunciata a più riprese dalla Commissione Von der Leyen<sup>9</sup>: per quanto il concetto di sovranità applicata ai contesti digitali incontri rilevanti incertezze semantiche, rimandando ora alla sovranità *del* digitale, e cioè al potere delle *tech companies* sulla società, ora alla sovranità *sul* digitale, e cioè alla supremazia del potere politico sulle infrastrutture digitali (Finocchiaro 2022, 811), è quest'ultima l'accezione da preferire: la sovranità digitale allude all'imposizione di forme di controllo e influenza sulla responsabilità e sul potere organizzativo delle *tech corporations* (Floridi 2020, 371).

L'Unione europea ha dunque arricchito l'approccio iniziale fondato su *soft law*<sup>10</sup> e autoregolazione, che ha portato alla sottoscrizione, da parte di piattaforme digitali e associazioni di inserzionisti, di un apposito codice<sup>11</sup>, all'istituzione di un osservatorio sui media digitali incaricato di mappare, con l'aiuto di *fact checkers organizations* le strategie di disinformazione online<sup>12</sup> e all'adozione di un Piano di azione volto a rafforzare la sinergia delle istituzioni europee in vista, in particolare, delle elezioni del Parlamento europeo<sup>13</sup>.

Il codice ha impegnato i sottoscrittori ad assumere comportamenti e *policies* che potessero contrastare questo fenomeno. In particolare, esso impegnava le piattaforme a ridurre le entrate provenienti da inserzionisti che perseguono strategie di disinformazione; a incrementare la trasparenza sul finanziamento dei messaggi politici e *issue based*; a intensificare gli sforzi di rimozione di falsi *account*; a investire in strumenti tecnologici che dessero priorità, nelle ricerche o nella esposizione dei messaggi, a informazioni «rilevanti, autentiche, accurate e autorevoli»; ad assicurare maggiore trasparenza sulle ragioni di un eventuale targeting degli utenti da parte del *political advertising*<sup>14</sup>.

Nonostante il codice abbia dato qualche esito positivo<sup>15</sup>, la mancata uniformità di alcune definizioni, l'assenza, tra i sottoscrittori, di rilevanti associazioni di inserzionisti e di *fact-checker organizations*, la carenza di criteri e indicatori idonei a misurare la *performance* delle piattaforme digitali, ha indotto la

---

<sup>9</sup> V. in particolare il discorso sullo Stato dell'Unione (2020).

<sup>10</sup> V. la già citata comunicazione COM(2018) 236 final.

<sup>11</sup> *EU Code of Practice on Disinformation* (2018).

<sup>12</sup> *European Digital Media Observatory*, istituito il 1° giugno 2020.

<sup>13</sup> *Action Plan against Disinformation JOIN*(2018) 36 final.

<sup>14</sup> *EU Code of Practice on Disinformation*, cit., 3-4.

<sup>15</sup> *Assessment of the Code of Practice on Disinformation - Achievements and areas for further improvement*, SWD(2020) 180 final. Significativo, ad esempio, il dato dei profili falsi silenziati grazie a strumenti di intelligenza artificiale.

Commissione ad adottare nuove linee guida<sup>16</sup> che hanno portato a una versione rafforzata del codice<sup>17</sup>. Questo promuove sforzi definitivi (ad esempio in tema di *political and issue based acts*, rinviando alla proposta di regolamento europeo sul *political advertisement*), allarga la platea dei sottoscrittori (coinvolgendo *fact checking organizations* e altre associazioni di inserzionisti) e individua indicatori quantitativi (*Service Level Indicators*) e qualitativi (*Qualitative Reporting Elements*) capaci di guidare la Commissione nel monitoraggio delle azioni intraprese dalle piattaforme (Pollicino 2023a, 1063).

La novità più importante del codice sta però nel contesto della sua adozione, nei suoi riferimenti al *Digital Service Act* (DSA) entrato in vigore poche settimane dopo<sup>18</sup>.

Con tale regolamento, l'Unione europea ha preso atto dell'insufficienza dell'autoregolazione ed ha sposato una strategia di co-regolazione, volta ad offrire la cornice normativa entro cui collocare i codici di condotta. Si tratta di una prospettiva radicalmente diversa, che ha visto tramontare l'approccio libertario dei primi interventi normativi finalizzati a consentire la nascita e lo sviluppo dei servizi digitali (si pensi alla dir. 2000/31/CE).

Questa rinnovata strategia, formalmente diretta alla integrazione e allo sviluppo competitivo dei mercati digitali, mira nella sostanza a promuovere diritti e valori riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali e provenienti dalle tradizionali costituzionali comuni, secondo una tendenza che ha portato parte della dottrina a considerare tali riforme espressione di un rinnovato costituzionalismo digitale (De Gregorio 2022, 38 e ss.).

Il primo esempio di tale approccio può essere rinvenuto nel GDPR, cui hanno fatto seguito la direttiva sul diritto d'autore<sup>19</sup> e, più recentemente, il DSA. Accanto ad essi si colloca il *Digital Market Act* (DMA)<sup>20</sup>, che qualifica espressamente le piattaforme digitali come *gatekeepers*, secondo una terminologia che, nel diritto *antitrust*, sta a indicare detentori di potere di mercato capaci di controllare l'accesso a una data infrastruttura ingenerando dipendenza economica negli altri operatori (Tiberi 2022, 181-182). Tale regolamento non mira tanto a disciplinare il discorso pubblico digitale, quanto ad evitare pratiche concorrenziali sleali nei confronti di utenti finali e/o commerciali dalle imprese che, in virtù della posizione oligopolistica, rendono non contendibile la loro situazione di mercato (Manzini 2021, 35)<sup>21</sup>.

Se il DMA si preoccupa di ristabilire obblighi di *fairness* e competitività all'interno dei mercati digitali, il DSA tenta di correggere la frammentazione della sfera pubblica, amplificando la trasparenza e tentando di correggere la posizione di subalternità dell'utente. Per la prima volta, infatti, vengono riconosciuti «rischi sistemici» legati ai servizi di intermediazione delle *tech corporations*. Se, per un verso, viene confermata la esenzione di responsabilità in relazione ai contenuti<sup>22</sup>, per altro verso il regolamento

---

<sup>16</sup> *Guidance on Strengthening the Code of Practice on Disinformation*, COM(2021) 262 final.

<sup>17</sup> *The Strengthened Code of Practice on Disinformation* (2022).

<sup>18</sup> Regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

<sup>19</sup> Dir. (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

<sup>20</sup> Reg. (UE) 2022/1925. La normativa pone una serie di obblighi a carico delle piattaforme, alcuni di questi direttamente applicabili (art. 5), altri da specificare mediante una interlocuzione con la Commissione (art. 6). Un rilievo particolare hanno gli obblighi di fornire gratuitamente ad altri utenti commerciali l'accesso ai dati posseduti (Art. 6 [10]) nonché di garantire l'accesso a qualsiasi fornitore terzo di motori di ricerca online, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie ai dati di posizionamento, interrogazione, click e visualizzazione, previa anonimizzazione dei dati personali (art. 6[11]).

<sup>21</sup> La qualifica di *gatekeepers* viene data dalla Commissione sulla base di una serie di parametri qualitativi e quantitativi stabiliti dall'art. 1 del DMA.

<sup>22</sup> Cfr. artt. 4-8, reg. 2022/2065. Sul punto la disciplina riprende, aggiornandola alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di tutela dei marchi e affidamento dei consumatori (C-236/08, C-237/08 e C-238/08, *Google France*, 2010, C-324/09, *L'Oréal SA e a. c. eBay International AG e a.*, 2011, confluite nell'art. 6, par. 3), quanto previsto dalla dir. 2000/31 CE. L'art. 9 DSA, laddove disciplina puntualmente gli elementi che devono contenere rispettivamente l'ordine

individua obblighi e procedure volti a mitigare questi rischi sistemici. Alcune soluzioni sono di carattere generale, applicabili a tutte le piattaforme, altre sono rivolte alle *very large online platforms* (VLOP), individuate dalla Commissione sulla base di criteri essenzialmente quantitativi<sup>23</sup>.

Quanto alle procedure di carattere generale, va ricordato il meccanismo di segnalazione e azione, nel caso di individuazione di un contenuto illegale. Il DSA ripartisce gli oneri della procedura tra utente e piattaforma: individua gli elementi e le informazioni che il primo deve inserire nella richiesta; definisce un ordine di priorità delle segnalazioni, dando precedenza alle richieste provenienti dai «segnalatori attendibili» previamente certificati<sup>24</sup>; impone alle seconde un obbligo di motivazione per le eventuali restrizioni specificando il tipo di sanzione applicabile (rimozione del contenuto, disattivazione dell'accesso etc.) alla luce dei fatti a sostegno della decisione<sup>25</sup>, così come la predisposizione di un sistema di gestione interno dei reclami; infine, ammette la possibilità di rimettere eventuali controversie a organismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie appositamente certificati, rimedio da affiancare agli ordinari ricorsi giurisdizionali<sup>26</sup>.

Il DSA pone le premesse per una *digital process of law*, pensata per disinnescare i conflitti tra utenti e piattaforme ed evitare *chilling effects* su contenuti tutelati dalla libertà di espressione. Individua inoltre una serie di obblighi volti a ridisegnare gli ecosistemi digitali, nel tentativo di limitare il potere di influenza delle piattaforme sull'autodeterminazione individuale. È stato così introdotto l'obbligo di progettare, organizzare e gestire interfacce online in modo da non ingannare e manipolare i destinatari dei servizi, affinché questi prendano «decisioni libere e informate». Alla progettazione e gestione dell'interfaccia sono connessi alcuni obblighi di trasparenza, tra cui la necessità di esplicitare i parametri utilizzati nei sistemi di raccomandazione (con contestuale diritto dell'utente di modificare detti parametri) e di indicare in maniera «inequivocabile» quando un contenuto suggerito sia da considerare pubblicità, oltre ai committenti e ai soggetti sponsorizzati dall'avviso commerciale<sup>27</sup>.

Questo quadro generale deve poi essere integrato con le specifiche previsioni dedicate alle VLOP, cui spetta l'individuazione e l'analisi di rischi sistemici (*risk assesment*), tra cui vengono annoverati gli eventuali pericoli ai diritti della persona, ai «processi democratici, [al] dibattito civico e [ai] processi elettorali, nonché [a]lla sicurezza pubblica» anche a causa di «campagne di disinformazione»<sup>28</sup>. Questi rischi devono essere mitigati (*risk mitigation*) attraverso una serie di azioni volte a incidere sulla presentazione e la diffusione dei contenuti, tra cui particolare rilievo assume la necessità di contrassegnare i cd. *deep fakes*<sup>29</sup>. Inoltre, in coerenza con quanto previsto dal GDPR, è riconosciuto un vero e proprio diritto a un sistema di raccomandazione non basato sulla profilazione<sup>30</sup> e ulteriori obblighi di trasparenza sulla pubblicità online<sup>31</sup>.

---

dell'autorità nazionale di rimozione dei contenuti illegali e la risposta dovuta all'utente dall'intermediario del servizio, sembrano invece richiamare il principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia in C-18/18, *Eva Glawischnig-Piesczek c. Facebook Ireland Limited*, 2019. In tale decisione, i giudici di Lussemburgo hanno statuito che spetta al fornitore del servizio rimuovere tutti i contenuti identici o equivalenti a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita o, quanto meno, bloccare l'accesso alle medesime.

<sup>23</sup> Cfr. art. 33 DSA. Il 25 aprile la Commissione ha emesso un comunicato stampa che reca l'elenco delle VLOP: *Digital Services Act: Commission designates first set of Very Large Online Platforms and Search Engines*.

<sup>24</sup> Cfr., rispettivamente, artt. 16 e 22 DSA.

<sup>25</sup> Art. 17 DSA. L'art. 23 prevede poi la sospensione dal servizio gli utenti che con frequenza forniscono contenuti manifestamente illegali, così come la sospensione dal potere di segnalazione per i soggetti che, con altrettanta frequenza, presentano segnalazioni manifestamente infondate.

<sup>26</sup> Art. 21 DSA.

<sup>27</sup> Cfr. artt. 27 e 26.

<sup>28</sup> Cfr. art. 34, Considerando (82) (83) DSA.

<sup>29</sup> Art. 35 (1), lett. k).

<sup>30</sup> Art. 38 DSA.

<sup>31</sup> Art. 39 DSA.

Agli obblighi di *due diligence* previsti dall'art. 41, si affianca poi una vera e propria norma di chiusura che riconosce alla Commissione il potere di imporre o suggerire «misure specifiche, efficaci e proporzionate» quando «circostanze eccezionali comportano una grave minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica nell'Unione»<sup>32</sup>.

Non vi è dubbio che tale assetto pone le premesse per un regime di *responsabilità condizionata* a carico delle piattaforme. A tal fine, il DSA individua anche i soggetti incaricati alla vigilanza e alla comminazione delle sanzioni, delineando un sistema a raggiera: i poteri di vigilanza e sanzione sono perciò affidati agli Stati membri e ai rispettivi coordinatori dei servizi digitali (l'autorità a tale scopo individuata dai singoli Stati) per ciò che concerne il rispetto degli obblighi applicabili alla generalità delle piattaforme. La Commissione è invece titolare esclusiva di tali prerogative in relazione agli obblighi più rilevanti a carico delle VLOP (*risk assesment, risk mitigation*, ulteriori oneri di trasparenza per la pubblicità on-line, sistemi di raccomandazione non basati sulla profilazione)<sup>33</sup>. Il coordinamento tra questi due livelli è assicurato dal comitato europeo per i servizi digitali, composto dai coordinatori nazionali e presieduto dalla Commissione<sup>34</sup>.

Il DSA non rappresenta un intervento isolato: prima che lo stesso regolamento fosse adottato, l'Unione si è preoccupata di ristabilire un riequilibrio (una sorta di pluralismo esterno) tra piattaforme digitali e media tradizionali. In effetti, una delle caratteristiche del capitalismo digitale dell'informazione è il progressivo depauperamento della stampa a causa della diffusione dei suoi contenuti, estrapolati dagli utenti e condivisi all'interno delle piattaforme.

Per tale ragione, il regolamento europeo sul diritto d'autore ha previsto una disposizione, ora inserita nell'art. 43-bis della l. n. 633/1941, che prevede un equo compenso, a favore delle imprese editoriali e degli autori, per i contenuti giornalistici utilizzati e diffusi dai «prestatori di servizi della società dell'informazione»<sup>35</sup>.

Non solo: la necessità di un consentire un riequilibrio qualitativo della sfera pubblica europea passa anche dalla proposta di *Legge europea per la libertà di media*, che assicura il diritto di ricevere «una pluralità di notizie [...] a beneficio del dibattito pubblico», la libertà editoriale dei media, le modalità di nomina e le garanzie a tutela dell'indipendenza dei vertici del servizio pubblico, obblighi di trasparenza e l'istituzione del comitato europeo per i servizi di media composto dalle autorità garanti dei singoli stati membri<sup>36</sup>.

## 6. VERSO IL DISCORSO PUBBLICO EUROPEO

Simile quadro normativo è destinato ad assumere un'importanza fondamentale per la sfera pubblica digitale e, di conseguenza, per il discorso pubblico europeo. Rispetto al capitalismo dell'informazione, e alla necessaria redistribuzione delle risorse finanziarie che simile accumulazione richiede, ancora molto vi è da fare (proposte in Golia 2022, 21).

Non mancano poi incertezze e criticità: quanto alla riuscita del DSA, molto dipenderà dal suo *enforcement* sia a livello statale sia a livello europeo. Non vi è dubbio, infatti, che l'obiettivo di uniformare la regolazione dei servizi digitali, indicato nel considerando (4) del regolamento, può essere

---

<sup>32</sup> Art. 36 DSA. A questa disposizione si aggiunge quanto previsto dall'art. 48, che prevede la possibilità di elaborare appositi protocolli di crisi sottoscritti dalla Commissione e dalle piattaforme.

<sup>33</sup> Cfr. art. 56 DSA.

<sup>34</sup> Art. 61 DSA.

<sup>35</sup> Cfr. anche il regolamento attuativo dell'AGCOM di cui alla delibera n. 3/23/CONS, che ha stabilito i criteri per la determinazione del compenso.

<sup>36</sup> Cfr. *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi dei media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica della direttiva 2010/13/UE*, COM(2022) 457 final.

messo in pericolo dalla stessa scelta del “doppio binario” regolatorio, che lascia alle legislazioni nazionali l’individuazione dei contenuti illegali.

L’esistenza di tale duplice binario consente però di rispondere alle critiche di quella parte della dottrina che ritiene la normativa europea incompleta, soprattutto per la mancata definizione sovranazionale dei contenuti illegali, lacuna che lascerebbe alle piattaforme una ampia discrezionalità nella selezione dei messaggi ammissibili (De Minico 2021, 386 e ss.). Al di là dei dubbi relativi alla sussistenza di una simile competenza a favore dell’Unione, questa critica dimentica la natura *integrata* della risposta europea: la delimitazione contenutistica non è lasciata alle piattaforme ma viene affidata agli Stati membri e alle legislazioni nazionali. Simile soluzione può dare certamente luogo a talune disarmonie, ma non sembra rafforzare il potere “censorio” delle *digital corporations*, che anzi viene sottoposto a stringenti condizioni procedurali capaci di contenere eventuali abusi.

D’altro canto, le pratiche di disinformazione si collocano in una zona grigia della regolazione, potendo rientrare ora tra i contenuti illegali definiti dalle legislazioni nazionale<sup>37</sup>, ora tra le attività che richiedono una certa conformazione dell’ecosistema digitale. L’intervento sovranazionale interviene proprio sull’architettura di quest’ultimo: le piattaforme sono infatti chiamate progettare e gestire le interfacce con modalità tali da non ingannare o manipolare gli utenti<sup>38</sup>, a contrassegnare come tali i messaggi pubblicitari<sup>39</sup>, oneri cui si aggiungono i già citati obblighi a carico delle VLOP e il meccanismo di risoluzione delle crisi.

Certo, l’entrata in vigore del regolamento ha posto alcuni dubbi di compatibilità con alcune legislazioni degli Stati membri anticipatrici dell’intervento europeo, ad esempio in relazione alle procedure e i tempi che le piattaforme devono rispettare per attivarsi di fronte alla segnalazione di un contenuto illegale<sup>40</sup>. Anche i poteri di vigilanza, assegnati di regola agli Stati membri, con la (rilevante) eccezione degli oneri indirizzati alle grandi piattaforme, può dare luogo a disarmonie e incertezze applicative (Turillazzi, Taddeo, Floridi, Casolari 2023, 19).

Non mancano poi altre lacune, opportunamente segnalate dalla dottrina (Vigevani 2023a, 53), ad esempio per ciò che concerne l’obbligo di contrassegnare i messaggi in ragione del mittente (persona fisica, giuridica, organo governativo, programma automatico) o vietare *account* falsi o anonimi, o quanto meno subordinare l’accesso al servizio all’identificazione della persona che si cela dietro a un determinato profilo. Si tratta di interventi che però la stessa Unione europea implicitamente lascia agli Stati, che ben possono colmare le maglie larghe della regolazione sovranazionale.

In ogni caso, le misure adottate rappresentano un primo passo per una regolazione del discorso pubblico coerente con i valori europei. Per quanto l’espressione “costituzionalismo digitale” sconti una certa vaghezza terminologica e forse anche un plusvalore retorico (Vigevani 2023a, 41 e ss., Betzu 2021, 185 e ss.), l’intervento europeo non può essere confinato al simbolismo costituzionale o al costituzionalismo irenico (Betzu 2021, 188). Con questa espressione si suole criticare la tendenza, diffusa nel dibattito dottrinale, a ipostatizzare i diritti fondamentali, generativi di una (incerta) sovranità dei valori contrapposta alla sovranità dei poteri. Il costituzionalismo irenico immagina *diritti senza forza* o, meglio, situazioni soggettive prive di un potere istituzionalizzato in grado di promuoverle o garantirle nella comunità politica (Luciani 2006).

È quanto meno ingeneroso indirizzare simile critiche alle politiche dell’Unione, coerenti con una strategia *riformista*, che, nel rifuggire «future palingenesi [...]», persegue «miglioramenti [...]

---

<sup>37</sup> V, in particolare, la legge francese n. 2018-1202 che vieta flussi massivi di disinformazione durante il periodo elettorale (salvata dal Consiglio costituzionale con la dec. n. 2018-774). Riferimenti in Sassi (2021, 89 e ss.).

<sup>38</sup> Art. 25 DSA.

<sup>39</sup> Art. 26 DSA.

<sup>40</sup> Cfr. la disciplina del *NetzDG* tedesco, per molti versi ispiratore della regolazione sovranazionale, che impone alle piattaforme di rimuovere il contenuto entro 24 ore ne caso in cui questo sia manifestamente illecito (Pollicino 2023b).

concretabili nell'immediato e non desiderabili in vacuo», preferendo «il realizzabile all'utopico, il gradualismo delle trasformazioni a una sempre rinviata trasformazione radicale del "sistema"» (Caffè 1990, 3). Di fronte ai nuovi contesti digitali, che conformano i diritti e inquinano il discorso pubblico europeo, le misure europee tentano di limitare la discrezionalità delle piattaforme nella regolazione dei contenuti e nella costruzione dell'ecosistema digitale. Attraverso l'imposizione di nuovi obblighi e l'introduzione di articolate procedure, nuovi diritti vengono riconosciuti e istituzionalizzati (si pensi al diritto a un intervento proporzionato nella rimozione dei contenuti o al diritto a non subire sistemi di raccomandazioni basati sul *targeting*). Questa opera di istituzionalizzazione procedurale della sfera pubblica, fondata sull'azione congiunta di Unione e Stati membri, non solo pone le premesse per una integrazione attraverso i valori (Pitruzzella 2023, 115 e ss.), ma definisce anche un discorso pubblico europeo orientato ai diritti e al pluralismo, alternativo, nello scenario geopolitico globale, sia ai paradigmi autoritari del modello cinese sia al *laissez faire* dell'approccio statunitense<sup>41</sup>. Peraltro, non diversamente da quanto avvenuto in altri settori, è possibile che le misure adottate inducano le *tech corporations* ad applicare le regole sovranazionali ai servizi offerti al di là dei confini europei, così da abbattere i costi (economici ma non solo) derivanti dalla necessità di ottemperare a regimi normativi diversi. È questo il cd. effetto di Brussels, che ha consentito all'Unione europea di imporsi come *player* globale nonostante un livello di innovazione tecnologica probabilmente inferiore ai competitors e una persistente frammentazione dei capitali privati (Bradford 2020).

## BIBLIOGRAFIA

- Amato, G. (1974), *Libertà (dir. cost.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXIV, Milano, Giuffrè, 272 e ss.
- Arendt, H. (1995), *Verità e politica*, Torino, Bollati Boringhieri.
- Azzariti, G. (2011), *Internet e costituzione*, in *Politica del diritto*, 3, pp. 367 e ss.
- Barbera, A. (1975), *Articolo 2*, in Branca, G. (a cura di), *Commentario della Costituzione. Artt. 1-12. Principi fondamentali*, Bologna-Roma, Zanichelli, pp. 50 e ss.
- Barberà, P. (2020), *Social Media, Echo Chambers, and Political Polarization*, in Persily, N., Tucker, J.A. (a cura di), *Social Media and Democracy. The State of the Field, Prospects for Reform*, Cambridge, CUP.
- Bassini M. (2019), *Internet e libertà di espressione. Prospettive costituzionali e sovranazionali*. Roma, Aracne.
- Bassini, M., Vigevani, G. (2017), *Primi appunti su fake news e dintorni*, in *MediaLaws*, 1, pp. 11 e ss.
- Benkler, Y, Faris, R., Roberts, H. (2018), *Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics*, New York, OUP.
- Betzu, M. (2021), *Poteri pubblici e poteri privati nel mondo digitale*, in *La Rivista "Gruppo di Pisa"*, 1, pp. 166 e ss.
- Bietti E., Pollicino O. (2019), *Truth and deception across the Atlantic: a roadmap of disinformation in the US and Europe*, 11 *Italian Journal of Public Law* 43.

---

<sup>41</sup> È invece dettata da circostanze belliche eccezionali la decisione, cristallizzata nel Regolamento UE n. 2022/350, con cui è stata vietata la diffusione nel territorio degli Stati membri delle trasmissioni di Russia Today e delle notizie rese dall'agenzia di stampa Sputnik, controllate entrambe dal governo russo. Nella pronuncia T-125/22 *RT France v Conseil*, (2022), il Tribunale dell'Unione europea ha salvato la misura restrittiva e ha ricondotto le attività di tali soggetti alla «propaganda di guerra» (Monti 2023, 21 e ss.): «le campagne di disinformazione sono tali da rimettere in discussione i fondamenti delle società democratiche e fanno parte integrante dell'arsenale della guerra moderna» (par. 162).

Bologna C. (2021), *Libertà di espressione e riservatezza «nella rete»? Alcune osservazioni sul mercato delle idee nell'agorà digitale*, in *La Rivista "Gruppo di Pisa"*, Fascicolo speciale monografico, n. 3, pp. 67 e ss.

Bradford, A. (2023), *Digital Empires. The Global Battle to Regulate Technology*, New York, OUP.

Caffè, F. (1990), *La solitudine del riformista*, Torino, Bollati Boringhieri.

Caruso, C. (2013), *La libertà di espressione in azione. Contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico*, Bologna, BUP.

Caruso, C. (2020), *I custodi di silicio. Protezione della democrazia e libertà di espressione nell'era dei social network*, in *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo*, in *ConsultaOnline*.

Castells, M. (2009), *Comunicazione e potere*, Milano, UBE.

Cohen, J. (2019), *Between Truth and Power. The Legal Construction of Informational Capitalism*. New York, OUP.

Costanzo, P. (2009), *La regolazione della Rete tra libertà di navigazione ed uso sicuro delle tecnologie telecomunicative («Safer Internet»)*, in Brunelli G., Pugiotto A., Veronesi P. (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, Napoli, Jovene, pp. 961 e ss.

D'Agostini, F. (2017), *Diritti aletici*, in *Biblioteca della libertà*, LII, n. 218, pp. 1 e ss.

De Gregorio, G. (2022), *Digital Constitutionalism in Europe. Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society*, Cambridge, Cambridge University Press.

De Minico, G. (2021), *Towards an "Algorithm Constitutional by Design"*, in *BioLaw Journal*, 1, pp. 381 e ss.

Douek, E. (2023), *The Meta Oversight Board's First Term*, DRAFT.

Fathaigh, R.O., Helberger, N., Appelmann, N., (2021), *The perils of legally defining disinformation in Internet Policy Review* 10 (4).

Finocchiaro, G. (2022), *La sovranità digitale*, in *Diritto pubblico*, 3, pp. 809 e ss.

Floridi, L. (2014), *The Fourth Revolution. How the Infosphere is Reshaping Human Reality*, New York, OUP.

Floridi, L. (2020), *The Fight for Digital Sovereignty: What It Is, and Why It Matters, Especially for the EU*, in *Philosophy & Technology*, 33, pp. 369 e ss.

Fraser, N. (2009), *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*, New York, Columbia University Press.

Golia, A. Jr (2022), *The Critique of Digital Constitutionalism*, in *Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law (MPIL), Research Paper*, 13.

Habermas, J. (2006), *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Roma-Bari, Laterza 2006.

Habermas, J. (2022), *Reflections and Hypotheses on a Further Structural Transformation of the Political Public Sphere*, in *Theory, Culture & Society*, Vol. 39(4), pp. 145 e ss.

Lyotard, J. (2004), *La condizione postmoderna*, Milano, Feltrinelli.

Lombardi, G. (1970), *Potere privato e diritti fondamentali*, Torino, Giappichelli.

Luciani, M. (2006), *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 4, pp. 1648 e ss.

Luhmann, N. (2002), *I diritti fondamentali come istituzione*, Bari, Dedalo.

Madison, J. (2006), *States' Rights and Freedom of Expression, Report on the Virginia Resolutions, January 7, 1800*, in *Selected Writings of James Madison*, Indianapolis Hackett Publishing Companies 2006, pp. 247 e ss.

Manetti, M. (2022), *Freedom of Speech and the Regulation of Fake News*, in Graziadei M., Torsello M. (a cura di), *Italian National Reports to the XXIst International Congress of Comparative Law - Asunción 2022*, ESI, Napoli, pp. 417 e ss.

- Manzini, P. (2021), *Equità e contendibilità nei mercati digitali: la proposta di Digital Market Act*, in Post di AISDUE, III, 2, pp. 30 e ss.
- Marcuse, H., *L'uomo a una dimensione. L'ideologia della società industriale avanzata*, Torino, Einaudi, 1968
- Matteucci, N. (1980), *Opinione pubblica*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano, Giuffrè, pp. 420 e ss.
- McIntyre, L. (2018), *Post-truth*, Cambridge MA, The MIT Press.
- McLuhan, M., (1964), *Understanding Media: The Extensions of Man*, New York, McGraw-Hill.
- Mengoni, L. (1996), *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Milano, Giuffrè.
- Mills, C.W. (1973), *La élite del potere*, Milano, Feltrinelli.
- Mir, A. (2020), *Postjournalism and the death of newspaper. The media after Trump: manufacturing anger and polarization*, Toronto, © Andrey Mir.
- Monti, M. (2019), *Le Internet platforms, il discorso pubblico e la democrazia*, in *Quaderni costituzionali*, 4, pp. 811 e ss.
- Monti, M. (2023), *Il "Sedition Act" europeo? Spunti dalla comparazione sull'esclusione di Russia Today e Sputnik dal mercato dell'informazione unionale*, in *Osservatorio AIC*, 1, pp. 5 e ss.
- Morrone, A. (2021), *Costituzione*, in Caruso, C., Valentini, C. (a cura di), *Grammatica del costituzionalismo*, Bologna, il Mulino, pp. 27 e ss.
- Mounier, E. (1955), *Rivoluzione personalista e comunitaria*, Milano, Edizioni di Comunità.
- Nicita, A. (2021), *Il mercato delle verità. Come la disinformazione minaccia la democrazia*, Bologna, il Mulino.
- Pace, A. (2006), *Mezzi di diffusione e comunicazione di massa*, in A. Pace, M. Manetti, *Articolo 21, Commentario della Costituzione, Rapporti civili (artt. 13-28)*, Bologna-Roma, Zanichelli, 528 e ss.
- Pariser, E. (2011), *The filter bubble: what the Internet is hiding from you*, London, Penguin Books, 2011.
- Paruzzo, F. (2022), *I sovrani della rete. Piattaforme digitali e limiti costituzionali al potere privato*, Napoli, ESI.
- Pettit, P. (2000), *Il repubblicanesimo. Una teoria della libertà e del governo*, Milano, Feltrinelli, 2000.
- Pitruzzella, G. (2023), *Identità, linguaggio e integrazione europea*, in *Rivista AIC*, 1, pp. 107 e ss.
- Pollicino, O. (2021), *Judicial Protection of Fundamental Rights on the Internet. A Road Towards Digital Constitutionalism?*, Oxford, Hart.
- Pollicino, O. (2023a), *I codici di condotta tra self-regulation e hard law: esiste davvero una terza via per la regolazione digitale? Il caso della strategia europea contro la disinformazione online*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 4, pp. 1051 e ss.
- Pollicino, O. (2023b), *General Report*, in corso di pubblicazione in Pollicino, O. (a cura di), *Freedom of Speech and the Regulation of Fake News*, Cambridge, Intersentia.
- Sassi, S. (2021), *Disinformazione contro costituzionalismo*, Napoli, Editoriale scientifica.
- Schmitt, C. (1972), *Le categorie del politico*, Bologna, il Mulino.
- Schmitt, C. (1991), *Il nomos della terra: nel diritto internazionale dello Jus publicum Europaeum*, Milano, Adelphi.
- Sartor, G. (2017), *Human Rights and Information Technologies*, in R. Brownsword *et al.* (a cura di), *The Oxford Handbook of Law, Regulation and Technology*, New York, OUP, pp. 424 e ss.
- Sunstein, C.R. (2017), *#republic. La democrazia nell'epoca dei social media*, Bologna, Il Mulino.
- Teubner, G. (2005), *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione: l'emergere delle costituzioni civili*, Roma, Armando ed.
- Tiberi, G. (2022), *L'irresistibile ascesa della sovranità digitale europea*, in Ferri, G. (a cura di), *Diritto e nuove tecnologie*, Napoli, ESI.

Turillazzi A., Taddeo M., Floridi L., Casolari, F. (2023), *The digital services act: an analysis of its ethical, legal, and social implications*, in *Law, Innovation and Technology*, 15, pp. 1 e ss.

Vigevani, G. (2023), *Piattaforme digitali private, potere pubblico e libertà di espressione*, in *Diritto costituzionale*, 1, pp. 41 e ss.

Vigevani, G. (2023b), *Informazione e potere*, in M. Cartabia, M. Ruotolo (a cura di), *I Tematici, V - Potere e costituzione*, Milano, Giuffrè, pp. 219 e ss.

Violante, L. (2013), *Politica e menzogna*, Torino, Einaudi.

Wardle, C., Derakhshan, H. (2017), *Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*, Council of Europe report DGI(2017)09.

Zanon, N. (2018), *Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un' "Autorità Pubblica della Verità"?* in *MediaLaws*, 1, pp. 12 e ss.

Zuboff, S. (2019), *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*, New York, PublicAffairs.

### **Abstract (IT)**

Il saggio analizza la disinformazione digitale alla luce delle evoluzioni della sfera pubblica. Per comprendere e offrire una adeguata regolazione del fenomeno è necessario mutare l'approccio nello studio delle libertà costituzionali. Queste non devono essere più analizzate attraverso il figurino dogmatico delle libertà negative, ma come istituzioni di libertà, spazi sociali che richiedono un obbligo positivo di regolazione al fine di salvaguardare il contenuto di valore positivizzato dalle fattispecie costituzionali. Le situazioni di libertà connesse all'art. 21 Cost. individuano le coordinate del discorso pubblico, uno spazio ove hanno luogo interazioni comunicative che legittimano sul piano sostanziale i meccanismi procedurali del circuito democratico-rappresentativo.

Il recente attivismo regolatorio dell'Unione europea deve essere collocato in questa cornice teorica: il DSA, in particolare, impone procedure e obblighi di trasparenza che incidono sul modello infrastrutturale adottato dalle piattaforme, salvaguardando i valori sottesi dal discorso pubblico europeo.

*Parole chiave:* Disinformazione, libertà di espressione, istituzione, discorso pubblico, Digital Service Act

### **Abstract (ENG)**

The essay analyzes digital disinformation in light of developments in the public sphere. To understand and offer adequate regulation of this phenomenon, it is necessary to change the methodological approach in the study of constitutional freedoms. These should no longer be analyzed through the dogmatic figurine of negative freedoms, but as institutions of freedom, social spaces that require a positive obligation to regulate in order to safeguard values positively affirmed by constitutional provisions. Rights connected to Article 21 Const. identify the coordinates of public discourse, a space where communicative interactions take place legitimizing, on a substantive level, the procedural mechanisms of the democratic-representative circuit.

The European Union's recent regulatory activism must be placed within this theoretical framework: the DSA, in particular, imposes procedures and transparency obligations that affect the infrastructural model adopted by platforms, safeguarding the values underlying European public discourse.

*Keywords:* Disinformation, freedom of speech, institution, public discourse, Digital Service Act

CORRADO CARUSO è professore di diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Bologna ed Emile Noël Fellow nel Jean Monnet Center della New York University